

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI LOCALI ED ASSOCIAZIONI EX ART. 12 DELLA L. 7/8/90 N. 241.

L'anno millenovecentonovantuno addì ventinove del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consigliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

		I_P_I_A_I
1. SQUARATTI MARTINO	Sindaco	X
2. TOSI GIOVANNI	Consigliere	X
3. CATTANE MASSIMO	"	X
4. POLONIOLI GIAN FRANCO	"	X
5. ARIOSI EZIO	"	X
6. MARCONI SEVERINO	"	X
7. LASCIOLI GIOVANNI PIETRO	"	X
8. TURETTI FELICE	"	X
9. BELOTTI MARCELLO	"	X
10. ANGELI SAMUELE	"	X
11. MARTINAZZOLI GABRIELE	"	X
12. TURETTI DOMENICO	"	X
13. ANGELI ANGELO LUIGI	"	X
14. APOLONE VIVIANA ANNA	"	X
15. TURETTI PAOLO	"	X
Totali		14 1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale sig. DR. ONOFRIO CAFORIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. MARTINO SQUARATTI in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI LOCALI ED ASSOCIAZIONI EX ART. 12 DELLA L. 7.8.90 N. 241.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

RILEVATA, pertanto, la necessità di dotarsi di apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune a favore di Enti Pubblici e soggetti privati;

VISTO lo schema di regolamento che la Giunta Comunale propone all'approvazione del Consiglio, elaborato dalla segreteria Comunale con il concorso dei settori interessati;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico e contabile ed alla legittimità della proposta in oggetto, ai sensi dell'articolo 53, 2° comma, della L. nr. 142/90;

A MAGGIORANZA di voti espressi per alzata di mano di cui N. 13 favorevoli ed 1 astenuto (Angeli Angelo),

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il "*Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati*", nel testo composto di n. 7 articoli, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) di stabilire che in conformità alla norma sopracitata, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al suddetto Regolamento dovrà risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi nello stesso previsti;

3) di dare atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 53, 2° comma, della L. n. 142/90, atteso che nella P.O. dell'Ente non vi sono funzionari responsabili dei servizi.



1 MAR 1991



2 APR 1991



3 MAR 1991




7 FEB 1991

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


Messio 

IL CONSIGLIERE ANZIANO





IL SEGRETARIO COMUNALE




La Sezione del CO.RE.CO di Brescia con sua nota nr. 4973 del 25.2.89 ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

LI' - 1 MAR. 1991



IL SEGRETARIO COMUNALE




Controdeduzioni del Comune n. 1544 in data 16.4.91 ricevute dalla sezione del CO.RE.CO il 22 APR. 1991 PROT. 10807

LI' 22 APR. 1991



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta al CO.RE.CO. sezione di Brescia in data _____ prot. nr. _____ e che nei suoi confronti non è intervenuta nei termini prescritti un provvedimento di annullamento per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'articolo 46 della L. 8/6/1990 nr. 142.

LI' 13 MAG. 1991



IL SEGRETARIO COMUNALE



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amm.vo

LI'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: IL SINDACO


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno - 7 FEB. 1991 all'Albo Pretorio ove rimase esposto per 15 gg. consecutivi.

LI' - 7 FEB. 1991



IL SEGRETARIO COMUNALE



**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI ED
ASSOCIAZIONI**

ART. 1

Materia di disciplina del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai soggetti indicati nella norma surrichiamata nonché alle associazioni presenti sul territorio comunale.

ART. 2

Soggetti beneficiari

Le persone fisiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati, presenti sul territorio comunale costituiscono i destinatari dei benefici di cui al precedente art. 1.

In deroga al principio di territorialità, la partecipazione ai benefici economici a favore dei soggetti di cui al 1° comma, sarà presa in esame, in presenza di iniziative promosse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, ovvero per attività di rilevante interesse pubblico svolte da soggetti legalmente riconosciuti.

ART. 3

Benefici economici a favore di persone fisiche

I benefici economici a favore di persone fisiche sono subordinati all'accertamento, da parte del competente servizio comunale, dello stato di necessità o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni essenziali quotidiani dell'interessato, sia in relazione al nucleo familiare di appartenenza, che in rapporto ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile.

Qualora lo stato di necessità o di indigenza viene accertato, in funzione delle ordinarie fonti di reddito, nei confronti di soggetti titolari di beni di qualsiasi natura, che non siano strumentali o necessari alla propria esistenza, e che per essi non è possibile configurare un diverso rapporto giuridico rispetto a quello in essere, l'intervento comunale resta subordinato alla cessione gratuita al Comune di detti beni a fronte del sostentamento dell'Ente per tutta la vita del soggetto beneficiario.

In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, gli interessati dovranno produrre, qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione, perseguibile a termini di legge in caso di falsità attraverso la quale dovrà attestarsi la insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelli dichiarati.

In presenza delle condizioni stabilite ai commi precedenti, il Comune procederà, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie e tenuto conto delle necessità da soddisfare:

- a) alla erogazione di un contributo "una tantum";
- b) alla concessione di una sovvenzione periodica possibilmente pari alla differenza tra l'onere da sostenere per le finalità di cui al 1° comma ed il reddito del soggetto destinatario del beneficio economico.

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte, nei termini di cui al comma precedente, in rapporto alla entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità assistenziali, sarà predisposta a cura del competente servizio comunale, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti. Tale graduatoria verrà approvata dalla G.M. previo parere della commissione servizi sociali. I benefici economici comunali saranno assegnati, in proporzione, sulla base della graduatoria predisposta con le modalità stabilite nei relativi atti deliberativi.

ART. 4

Benefici economici a favore delle Associazioni, degli Enti pubblici e privati

I benefici economici di cui all'art. 12 della legge n. 241 del 7/8/1990, a favore delle associazioni, degli enti pubblici e privati, sono erogati in conformità ad apposite convenzioni stipulate con detti soggetti o sulla base di programmi o di iniziative di interesse pubblico raccordati con eventuali attività comunali e sottoposti preliminarmente all'esame della Giunta Comunale.

I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, sono obbligati a trasmettere al Comune periodicamente e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno, una relazione descrittiva sulle attività realizzate indicando le risorse finanziarie impiegate e specificando gli obiettivi raggiunti.

E' in facoltà del Comune prendere visione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo dei soggetti beneficiari di contributi comunali o di altre forme di sovvenzioni.

Fermo restando l'autonomia decisionale ed operativa dei destinatari di benefici economici, di cui al presente articolo, è in facoltà del Comune esprimere rilievi e suggerimenti sulle relazioni preliminari e conclusive, concernenti, rispettivamente, le iniziative che i soggetti aventi titolo intendono attuare ed i programmi realizzati, per un migliore perseguimento degli obiettivi finali.

Nei provvedimenti della Giunta Comunale sarà specificata la natura e l'entità dell'intervento del Comune per l'attuazione degli obiettivi di interesse generale da parte dei soggetti di cui al 1° comma.

Nel medesimo provvedimento saranno indicate le modalità di erogazione dei benefici accordati di tali benefici dovrà essere presentato apposito rendiconto al termine

dell'attività.

La mancata presentazione della relazione di cui al 2° comma e/o del rendiconto comporterà la decadenza a partecipare ai contributi, per l'anno successivo, da parte dei soggetti beneficiari.

ART. 5

Benefici economici previsti da disposizioni di legge

Alla assegnazione ed erogazione di benefici economici di qualsiasi natura, previsti da disposizioni di leggi in vigore, in particolare dalle Leggi Regionali n. 31 del 20/3/1980 e n. 1 del 7/1/1986 e dai Piani Comunali approvati in esecuzione delle leggi regionali in attuazione, si provvederà secondo i criteri e le modalità stabilite nelle disposizioni medesime e, in mancanza, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.

ART. 6

Priorità di destinazione delle risorse finanziarie

L'intervento comunale nella direzione degli obiettivi disciplinati dal presente Regolamento resta subordinato al soddisfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, 5° e 7° comma, della L. n. 142/90.

ART. 7

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

APPROVATO CON

Delib. di C.C. N. 5

del 29.01.91

IL SINDACO



Il Segretario

[Handwritten signature]